



espressamente sollevata, per quanto esposto, già costituiva condizione fondamentale per l'accesso al fondo.

Il diritto di accesso al Fondo deve conseguentemente essere riconosciuto a favore del coniuge e dei figli, con impossibilità di revocare somme già corrisposte a tale titolo.

Per quanto concerne la quantificazione del dovuto, la stessa non investe il risarcimento del danno, chiesto in questa sede in euro 356.597,48 per ciascuno, oltre spese di giudizio per euro 14.493,06 ed accessori di legge, ma, appunto, l'indennizzo previsto dalla legge e dal Fondo, dunque dal D.M. 22.11.2019, il quale, richiamato dal 3° comma dell'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, stabilisce per il delitto di omicidio un importo fisso di euro 50.000,00.

Poiché gli attori riconoscono di aver ricevuto a tale titolo la somma di euro 20.000,00, sono liquidati in favore di ciascun attore euro 30.000,00.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando;

- a) rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione; b) accerta il diritto di accesso degli attori al Fondo di Solidarietà ex art. 4 legge n. 512/99 e successive modificazioni; c) accerta che il Ministero dell'Interno - Comitato di solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali di tipo violento, nonché agli organi per crimini domestici, non ha il diritto di revocare le somme già erogate a titolo di indennizzo; d) condanna il Ministero dell'Interno - Comitato di solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali di tipo violento, nonché agli organi per crimini domestici, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 30.000,00 per ciascuno; e) condanna il Ministero dell'Interno -

---

Comitato di solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali di tipo violento, nonché agli organi per crimini domestici, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento delle spese processuali [REDACTED],  
[REDACTED]

Roma, 18.2.2023

Il Giudice  
dr. Corrado Cartoni

---